

SENTENZA N. 531/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo della Calabria – Catanzaro – composto dai signori magistrati:

Salvatore Mezzacapo	Presidente
Nicola Durante	Primo referendario
Giulio Castriota Scanderbeg	Referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **1792/97** proposto da *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. *omissis* ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via *omissis*;

contro

l'Università degli Studi di Reggio Calabria, dall'Università degli Studi di Catanzaro, dal Ministro dell'Università e della ricerca, della Commissione giudicatrice del concorso a 5 posti di ricercatore universitario –gruppo di discipline E 05, dalla Facoltà di medicina dell'Università di Reggio Calabria e dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici domiciliano *ex lege*;

e nei confronti di

omissis, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti *omissis* e *omissis* e con quest'ultimo selettivamente domiciliato in *omissis* via *omissis*

nonché nei confronti

omissis, non costituiti,

per l'annullamento

del provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso per titoli ed esami a n. 5 posti di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare E05 (Biochimica e Biologia Applicata) di cui al bando dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 28.2.1995; dei verbali della Commissione giudicatrice ivi compreso quello di indicazione dei vincitori e di approvazione della graduatoria; del provvedimento di ammissione al concorso dei candidati ed in particolare della candidata *omissis*; del provvedimento di approvazione degli atti del concorso nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione degli intimati costituiti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20.02.2004 relatore il dott. Giulio Castriota Scanderbeg;

Udito i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

L'odierna ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso pubblico a cinque posti di ricercatore universitario –Gruppo di discipline E05 (biochimica e biologia applicata) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione ha attribuito punti 12 e 10 (in totale 22) alla prima e seconda prova scritta dalla stessa redatte, così non ammettendola alla prova orale.

Ha dedotto, tra l'altro, la ritenuta violazione dell'art. 3, l. n. 241/90, sul rilievo dell'inidoneità della mera indicazione numerica ad assolvere l'obbligo motivazionale, nonché l'eccesso di potere per sviamento e violazione della regola dell'anonimato degli elaborati. Ha altresì dedotto la ricorrente la pretesa illegittimità della ammissione all'esame della candidata di

nazionalità straniera *omissis*, in mancanza di esibizione del certificato di equipollenza del titolo di studio da costei conseguito all'estero con la laurea italiana, così come prescritto dal bando.

Si è costituita la intimata amministrazione universitaria per contrastare il ricorso e chiederne il rigetto. Si è altresì costituito, dei controinteressati, il dottor *omissis* per chiedere la reiezione del mezzo, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.

All'udienza del 20 febbraio 2004, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso.

Con il primo motivo di gravame si contesta la idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell'obbligo motivazionale imposto all'amministrazione dall'art. 3, l. n. 241/1990.

Giova dare atto, al riguardo, dell'esistenza di due contrapposti indirizzi.

Alla stregua del primo, è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica; si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare che il punteggio numerico costituisce esternazione del *risultato* e non già della *motivazione* del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il candidato in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo (*ex plurimis*, T.a.r. Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002, n. 137).

Su altro fronte, invece, l'orientamento, prevalentemente seguito dai Giudici amministrativi di seconda istanza, in forza del quale l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro asseritamente priva di

valenza schiettamente provvedimentale (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635).

Al primo indirizzo, sia pure stemperato nella concreta portata applicativa, ha già aderito, peraltro in relazione alla medesima procedura concorsuale, questo TAR (sez. di Reggio Calabria, sentenza n. 1965/2000) secondo cui la questione relativa alla idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “*avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto alla tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche*”.

Ritiene il Collegio di dover aderire a questo orientamento intermedio anche in considerazione della peculiarità della procedura selettiva cui si riferisce la presente vicenda processuale, connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione.

In difformità da quanto già sostenuto anche da questa Sezione, ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.

E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi.

Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato*”: né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non

provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, "*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*": orbene, l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

Su altro versante, l'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

Al candidato va, infatti, assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.

Il rispetto dei principi suddetti impone, allora -tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza- che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori

elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

Si tratta di soluzione intermedia che pare coniugare con il rispetto dei principi enunciati le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno dell'orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico: ragioni come noto relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti.

Ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici.

Alla stregua delle osservazioni svolte va, dunque, accolto sotto il dedotto profilo il ricorso e per conseguenza va ordinato alla Amministrazione intimata, previa nuova convocazione della Commissione d'esame, di provvedere a nuova valutazione degli elaborati scritti della ricorrente Marasco.

Non meritano di essere condivise invece le censure rivolte alla pretesa violazione della regola dell'anonimato rivolte con riferimento agli elaborati di altra candidata di nazionalità britannica e prospettate sia in relazione al diverso colore dell'inchiostro utilizzato nella redazione del medesimo elaborato sia con riguardo all'italiano poco fluente, necessariamente ricollegabile -a parere della ricorrente- alla candidata straniera.

Quanto al primo aspetto va osservato anzitutto che nessuna disposizione regolamentare (ed in particolare del DPR 487/94) sancisce il divieto di utilizzare nel corso dello svolgimento delle prove scritte di concorsi a posti di pubblico impiego inchiostro di diverso colore nella stesura dello

stesso elaborato. Né, in difetto di ulteriori elementi per inferire la sicura ricollegabilità ad un candidato determinato di tale *modus operandi*, può dirsi che nel caso concreto l'uso di colori diversi d'inchiostro fosse riferibile solo ad alcuno o ad uno soltanto dei candidati, donde la valenza neutra di quel dato empirico ai fini della individuazione della paternità dello scritto.

Di nessuna consistenza, del pari, il rilievo della conoscibilità dell'elaborato per via della forma italiana carente se sol si considera che, ad accedere ad una siffatta tesi, dovrebbe essere inibita la partecipazione ai pubblici concorsi dei candidati di nazionalità straniera (ancorché di Paese UE) con chiara violazione dei principi del Trattato di Roma in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento.

Da ultimo, non merita neppure di essere condivisa la prospettata inammissibilità della domanda della candidata *omissis* in quanto sfornita del certificato di equipollenza del titolo di studio posseduto con la laurea italiana. Rileva il Collegio che correttamente la candidata è stata ammessa a partecipare al concorso sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificato, salva la successiva verifica (peraltro conclusasi con l'acquisizione del predetto certificato, secondo quanto dedotto dalla Amministrazione intimata) circa il possesso effettivo del requisito, a seguito del superamento delle prove d'esame e prima dell'immissione in ruolo.

In definitiva, il ricorso va accolto, ma soltanto in relazione al primo dei motivi dedotti.

Sussistono giustificate ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto lo accoglie e per l'effetto annulla il gravato giudizio di non ammissione ordinando alla Commissione d'esame, in diversa composizione, di provvedere a nuova valutazione degli elaborati della ricorrente, il tutto nel termine di giorni 40 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.